

Reg. Sent. 1986/2024

n. 1054/24 R.G. Tribunale

n. 3147/24 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

- RITO MONOCRATICO -

SENTENZA

(art. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Pescara, dott.ssa Virginia Maria Libera SCALERA, alla pubblica udienza del 19 dicembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

(...) nato a (...) il (...), elettivamente domiciliato presso l'Avv. (...) del Foro di Pescara

libero, presente

assistito e difeso di fiducia dall'Avv. (...) del Foro di Pescara

IMPUTATO

Del delitto p. e p. dall'art. 81 comma 2, 612 comma 2, 610 e 387bis c.p., perché, essendovi legalmente sottoposto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, violava gli obblighi e i divieti derivanti dal provvedimento applicativo della misura cautelare di cui all'art. 283 ter c.p.p. emesso nell'ambito del procedimento n. 4934/23 RGNR mod. 21 e 3528/23 RGGIP del 10.11.2023 dapprima presentandosi alle ore 6.15 presso l'abitazione della ex compagna (...), per chiederle insistentemente del denaro, quindi alle ore 9.00 alla guida della propria autovettura Alfa Mito affiancava l'autovettura Fiat 500 condotta dalla predetta attuando manovre pericolose per costringerla ad interrompere la marcia; infine, sceso dall'abitacolo la minacciava gravemente fino a colpire ripetutamente il finestrino lato guida dell'autovettura suindicata.

In Pescara, accertato il 16 Luglio 2024

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento di:

- Pubblico Ministero in persona della dott.ssa Daniela Di Stefano;
- Avv. (...) del Foro di Pescara, difensore di fiducia dell'imputato.

Le parti hanno concluso come da verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

(...) è stato arrestato in data 16.7.2024 e condotto, il giorno successivo dinanzi al Tribunale di Pescara, per la convalida dell'arresto e la celebrazione del giudizio direttissimo. Convalidato l'arresto e adottate le statuizioni in tema di libertà personale, il Tribunale ha rinviato la seduta, concedendo il termine a difesa richiesto dall'imputato.

All'udienza del 14.11.2024 l'imputato, personalmente, ha chiesto la definizione del processo con rito abbreviato. Ammesso l'imputato al rito alternativo, il Tribunale ha rinviato l'udienza.

All'udienza del 19.12.2024, acquisito il fascicolo del Pubblico Ministero, una volta esaurita la discussione, il Tribunale ha pronunciato sentenza come da dispositivo del quale è stata data immediata lettura in aula.

Dagli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento, e in particolare, dall'annotazione e dal verbale d'arresto redatti in data 16.7.2024 dagli operanti della Questura di Pescara, oltre che dalla querela sporta da (...), emerge infatti la seguente ricostruzione dei fatti.

In data 16.7.2024, intorno alle ore 6.15, (...), ex moglie di (...), dal quale è separata dal 2021, veniva raggiunta proprio dal predetto (...) presso la propria abitazione, sita in Pescara, alla Via (...). L'uomo, tossicodipendente e in evidente stato di alterazione, le chiedeva di dargli del denaro e si allontanava al rifiuto della (...), che gli diceva di non disporre di denaro. Tuttavia, la stessa (...), impietosita dalle condizioni dell'uomo, tentava di contattarlo telefonicamente (per dirgli che una volta uscita di casa per recarsi al lavoro, lo avrebbe incontrato per consegnargli venti euro), senza riuscirci.

Intorno alle ore 8.45 la (...), a bordo della sua vettura, stava recandosi presso il suo posto di lavoro e si avvedeva del fatto che il (...), alla guida di una vettura Alfa Romeo "Mito" la stava seguendo, tanto che questi, una volta giunti sulla Via Enzo Tortora, le tagliava la strada, obbligandola a fermarsi. La donna, spaventata, si chiudeva all'interno dell'auto vettura, mentre il (...) prima cercava di forzare la portiera della stessa (tanto da rompere la maniglia) e poi,

con una chiave, cerca di rompere il finestrino. La (...), spaventata, contattava le forze dell'ordine.

Poco dopo, sopraggiungevano gli operanti della Questura di Pescara (che raggiungevano la sede dell'incontro grazie alla localizzazione operata dal Centro Unico d'Emergenza), e rinvenivano la (...) ancora sul posto. Questa riferiva agli operanti le vicende appena occorse, spiegando che il (...) si era allontanato a bordo della sua vettura. Gli operanti rinvenivano sulla sede stradale un orologio rotto (probabilmente nel corso del tentativo esperito dal (...) di accedere all'auto della (...)) e rintracciavano, poco dopo, il prevenuto, all'interno dell'abitazione di un suo conoscente.

Orbene, la condotta del (...), che ha costretto la (...) ad interrompere la sua marcia, tagliandole la strada, e impedendole di circolare a bordo della sua vettura, integra certamente la fattispecie di cui all'art. 610 c.p., che, per consolidata giurisprudenza rinviene il suo elemento oggettivo nella violenza o minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata (atteso che, in assenza di tale determinatezza, possono integrarsi i singoli reati di minaccia, molestia, ingiuria, percosse, ma non, per l'appunto, quello di violenza privata (ex multis, Cass. n. 35237/2008)). In merito, anche le Sezioni Unite hanno avuto modo di precisare come, nella fattispecie descritta nell'art. 610, la violenza è un connotato essenziale di una condotta che, a sua volta, deve atteggiarsi alla stregua di mezzo destinato a realizzare un evento ulteriore (Cass. SS.UU., n. 2437/09).

Quanto agli altri due reati contestati, deve rilevarsi che il (...) ha certamente violato il divieto di avvicinamento emesso nei suoi confronti dal GIP del Tribunale di Pescara nell'ambito del procedimento n. 4934/23 RGNR della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara (in atti) atteso che ha seguito e costretto a fermarsi la (...), avvicinandosi alla stessa tanto da usare la trovava ferma sulla Via Enzo tortora in Pescara, con ciò integrando pienamente la condotta di violazione sanzionata dall'art. 387 bis c.p.

Infine, quanto alla minaccia, non risultano riferite dalla p.o. provalazioni o manifestazioni idonee a significare la prospettazione di un male ingiusto, tanto che si ritiene di dover pervenire ad un'assoluzione dell'imputato per il reato di cui all'art. 612 c.p.

Infatti, Ai fini della configurabilità del reato di minaccia, è sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire essendo irrilevante, invece, l'indeterminatezza del male minacciato,

purchè questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente (Cass. V, n. 12756/2017).

Ne segue che l'imputato deve certamente essere condannato per tutti i reati a lui ascritti.

Quindi, letto l'art. 133 c.p. e tenuto conto dei relativi parametri, rilevata l'insussistenza di elementi idonei al riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione tra i reati commessi e ritenuto più grave quello di cui all'art. 610 c.p. pena equa nel caso di specie risulta essere quella di mesi nove di reclusione (pena base per il reato di cui all'art. 610 c.p., mesi sei di reclusione, aumentata di mesi due di reclusione per il reato di cui all'art. 387 bis c.p.) oltre al pagamento delle spese processuali.

I precedenti dai quali l'imputato è gravato sono ostativi al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.

P.Q.M.

Letto l'art. 530 c.p.p. assolve (...) dal reato ascrittogli ai sensi dell'art. 612 c.p. perchè il fatto non sussiste.

Letti gli artt. 442, 533 e 535 c.p.p. dichiara (...) colpevole dei reati a lui ascritti ai sensi degli artt. 610 e 387 bis c.p., ritenuti gli stessi avvinti dal vincolo della continuazione e, ritenuto più grave il reato di cui all'art. 610 c.p., con la riduzione per la scelta del rito, lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa.

Pescara, 19.12.2024

Il Giudice